

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 19

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articoli 63 e 65: modifica della disciplina
in materia di pubblicità dei lavori parlamentari)*

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

PELUFFO

Presentata alla Presidenza della Camera il 18 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modificazione al Regolamento interviene in materia di pubblicità dei lavori parlamentari, apportando alcune modifiche agli articoli 63 e 65 del Regolamento della Camera dei deputati.

Allo stato attuale, infatti, la Camera dei deputati rende disponibili con sistematicità unicamente i dati relativi a presenze e votazioni riferiti al lavoro in Aula. Ciò relega inevitabilmente in una zona grigia, che si sottrae alla visibilità e al controllo da parte dell'opinione pubblica, il massiccio e significativo lavoro svolto dai parlamentari nelle Giunte e nelle Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta.

Purtroppo queste lacune del sistema di rilevazione rendono la resocontazione incompleta e, per questo motivo, passibile di essere fuorviante. Per questo, e per la più alta finalità di rendere il nostro Parlamento una casa realmente aperta al libero sguardo di tutti i cittadini, si avanzano le modifiche oggetto della presente proposta, il cui fine è dare adeguata pubblicità ai lavori di tutti gli organi parlamentari, rendendo pubblici i dati essenziali che riguardano la presenza e soprattutto il voto dei parlamentari nelle Commissioni, così da creare le condizioni affinché vengano stabilite relazioni di responsabilità e di fiducia tra elettori ed eletti.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 63.

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

ART. 65.

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretario generale della Camera.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 63.

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. Le sedute dell'Assemblea, **delle Giunte, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta presiedute da un deputato**, sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

1-bis. Per le Giunte, le Commissioni permanenti, le Commissioni bicamerali e d'inchiesta presiedute da un deputato, la pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta sulla web-tv o sul canale satellitare, è disposta dal presidente della Giunta e della Commissione.

ART. 65.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. **Oltre che con le modalità previste dal comma 1-bis dell'articolo 63**, alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni **permanentì, delle Commissioni bicamerali e d'inchiesta presiedute da un deputato**, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-*bis*, si provvede mediante resoconti **dettagliati** pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretario generale della Camera, **i quali contengono anche i dati relativi alla partecipazione alle relative sedute di ciascun deputato**. Nello stesso *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* sono pubblicati per ciascun deputato con frequenza periodica le informazioni e i dati relativi allo svolgimento in Commissione e al seguito degli atti di indirizzo e controllo presentati.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico **il quale contiene anche i dati relativi alla partecipazione dei deputati alle votazioni svolte in queste sedi.** La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.



170020020330